



COMUNE DI MARCIANA
Provincia di Livorno
ORGANO DI REVISIONE

Parere n 93 del 24.12.2024

Oggetto: *Proposta al Consiglio Comunale 1780 - 2024 - Revisione ordinaria delle Partecipazioni Societarie possedute da Comune di Marciana in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. N. 175/2016 al 31/12/2023 - Ricognizione Partecipazioni Possedute - Individuazione Partecipazione da alienare.*

In data odierna il Revisore unico del Comune di Marciana (LI), Dr. Gavino Santoru, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 91 del 20/12/2021 per un triennio

Visti:

- l'art. 239, 1° comma lettera b) del D.Lgs 267/2000;
- gli atti prodotti dall'Ente;

Preso atto:

- del richiamo all'art. 42 rubricato "Attribuzioni dei Consigli", comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- delle deliberazioni di Consiglio Comunale del 22/12/2023 non 84 e n. 85, esecutiva, avente ad oggetto rispettivamente Approvazione del Documento Unico di programmazione 2024-2026 e del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati";
- della deliberazione di Giunta Comunale 08/04/2024 n. 60, esecutiva, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE - PIAO 2024/2026." e ss. mm.ii;

Visto:

- l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 ;
- I presupposti per l'avvio di azioni di razionalizzazione indicati dal c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, che riguardano:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
 - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;
- che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Dato atto che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

a - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

- *che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie;*

Rilevato:

- che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del T.U.S.P., agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del T.U.S.P., con cadenza periodica annuale;

Tenuto conto:

che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

1 - che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;

2 - che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3 - per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;*
- *che altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;*
 - *che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;*
 - *che l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;*
 - *che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;*
 - *che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;*
 - *che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U.;*
 - *che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs 175/2016. In caso di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;*
 - *della richiamata ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 20, D.lgs. 175/2016, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 30 Dicembre 2022;*

Considerato che

Il Comune di Marciana, al 31 dicembre 2023 deteneva partecipazioni nelle seguenti società:

- *Marciana Civitas S.r.l.;*
- *Retiamibienti S.p.A.;*
- *Isola D'Elba Ambiente S.r.l.;*
- *Azienda Trasporti Livornese S.r.l. in liquidazione;*
- *Alatoscana S.p.A.;*
- *Casa Livorno e Provincia S.p.A.;*
- *F.A.R. Maremma;*
- *Gal Etruria S.c.r.l.;*
- *Fidi Toscana S.p.A.*

Richiamata *la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Marciana, di cui all'allegato A della presente deliberazione;*

Preso atto:

- *del recepimento del provvedimento di analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Marciana, predisposto secondo lo schema proposto dal Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti e funzionale a verificare ed individuare le eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere, allegato B alla presente deliberazione;*

- che a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di cui all'allegato B della presente deliberazione non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri, e che pertanto non risulta necessario il parere dell'Organo di revisione alla luce di quanto disposto dall'art. 239 del D. Lgs 267/2000;

Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Area Servizi Amministrativi e Finanziari espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs 267/2000;

Considerato che la Delibera prevede:

1. di approvare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Marciana, di cui all'allegato B alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo lo schema proposto dal Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti;

2. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato B alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- Marciana Civitas S.r.l.;
- Retiamibienti S.p.A.;
- Isola D'Elba Ambiente S.r.l.;
- Alatoscana S.p.A.;
- Casa Livorno e Provincia S.p.A.
- Gal Etruria S.c.r.l.

3. di dare atto che con Delibera n. 64 del 09/10/2023 è stata acquisita la partecipazione alla società F.A.R. Maremma.;

4. di dare atto altresì che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato B alla presente deliberazione nonché dei riscontri e delle informazioni pervenuti dalle società partecipate direttamente, emergono interventi di razionalizzazione in corso verso:

- Gal Etruria S.c.r.l.;
- Fidi Toscana S.p.A.
- Azienda Trasporti Livornese S.r.l. in liquidazione;

5. di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune di Marciana;

ESPRIME

il proprio parere favorevole in merito alla Proposta al Consiglio Comunale n.1780-2024 con oggetto: Revisione ordinaria delle Partecipazioni Societarie possedute da Comune di Marciana in ottemperanza all'art. 20 Del D.Lgs. N. 175/2016 - Ricognizione Partecipazioni Possedute - Individuazione Partecipazione da alienare.

Letto, confermato e sottoscritto
L'Organo di Revisione

Dott. Gavino Santoru



[Handwritten signature]